



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

I. C. "G. Rodari"

Via Carducci, 2 - Vermezzo, 20071 - Vermezzo con Zelo (MI)

Tel: 029440960 E-mail: miic873005@istruzione.it miic873005@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 90015620157

Vermezzo con Zelo, 20/11/2025

ved. prot. segnatura

Al Personale Docente ed
ATA

All'albo online
AI D.S.G.A.

OGGETTO: Richiamo alla vigilanza delle studentesse e degli studenti: Direttive del Dirigente Scolastico

PREMESSA:

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342).

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01);

L'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti, per tutto il tempo in cui essi sono affidati, spetta invece in via preminente al **personale docente**. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendosi a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al **personale dell'area A** (collaboratori scolastici) “*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa la vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti*”.

Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Due sono gli aspetti fondamentali da tenere sempre presenti:

La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

L'inversione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì **è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo** e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentina ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Tutto ciò premesso e alla luce anche del Regolamento d'Istituto.

Si dispone quanto segue

Tutto il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente direttiva.

1. Vigilanza ed orario di servizio

- La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio;
- Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico se non in uscita didattica;
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi;
- Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della **“culpa in vigilando”**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

2. Norme di servizio

- I docenti devono avere rapporti di lavoro basati sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. Questo implica un lavoro collegiale e la partecipazione attiva con i colleghi della stessa materia, negli organi collegiali come i consigli di classe/interclasse/intersezione, e con l'intero corpo docente. **La collaborazione tra insegnanti è fondamentale per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento, e la partecipazione alle attività collegiali è un obbligo di servizio.**
- Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente, comunicazione alla Segreteria-Uff.Personale e/o al suo I °Collaboratore;
- Ogni insegnante resta in aula per la durata delle sue lezioni e non lascia mai soli gli studenti.
- L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe;

Firmato digitalmente da DANIELE INGENITO

- è vietato occupare gli spazi comuni nelle ore di lezione se non per le attività didattiche programmate e alla presenza dei rispettivi docenti titolari della disciplina;
 - i docenti sono direttamente responsabili della condotta tenuta dagli studenti lasciati liberi di circolare nelle aree comuni.
- **Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi.** In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al I° collaboratore l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.
- La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- **I Collaboratori Scolastici** assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- **Gli altri collaboratori scolastici** vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- **I collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
- In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciato dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso all'Ufficio di segreteria.
- **Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi** ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

3. Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

Durante l'intervallo i docenti sono tenuti alla vigilanza, coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei servizi igienici.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

4. Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. Anche i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

5. Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quegli spazi.

6. Esperti esterni

Qualora ricorra l'occasione di ospitare in istituto altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica, i docenti referenti chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti”, l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

7. Vigilanza durante le uscite

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali dell'uscita, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione.

E' fortemente consigliato che tutti i partecipanti all'uscita siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

8. Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

I collaboratori scolastici presiederanno le entrate ed allontaneranno eventuali persone non autorizzate.

I genitori non possono accedere alle classi.

9. Sicurezza

È obbligatorio prendere visione delle planimetrie di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione.

Si ricorda che le predette prove devono essere almeno due nel corso dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ingenito Daniele

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse